

EMENDAMENTI 001-058

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione**Amalia Sartori**

Agenzia del GNSS europeo

A7-0364/2013

Proposta di regolamento (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite⁸, che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. Amplia la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi.

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite⁸, che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. ***Attribuisce alla Commissione la responsabilità generale dei programmi e le affida la responsabilità di garantire la sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento.*** Amplia ***inoltre*** la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi ***e nella massimizzazione dei relativi vantaggi socioeconomici.***

⁸ GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

⁸ GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

Motivazione

È importante ricordare che la Commissione ha la responsabilità generale dei programmi e ne garantisce la sicurezza.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è **opportuno** da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni **in una sede che garantisca l'autonomia e l'indipendenza** dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.

Emendamento

(9) Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è **essenziale** da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni **in modo autonomo e indipendente** dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.

Motivazione

Il consiglio di accreditamento di sicurezza si trova nella stessa sede del resto dell'Agenzia.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

Emendamento

(11) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione **e la gestione** dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

Motivazione

Questa è la formulazione dell'approccio comune sulle agenzie decentralizzate adottato dalle tre istituzioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, è fondamentale che l'Agenzia acquisisca e mantenga una reputazione di imparzialità e di integrità nonché elevati standard professionali. Non devono mai esservi motivi legittimi per sospettare che

le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia di organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o da interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del personale dell'Agenzia o esperto nazionale distaccato, o di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di accreditamento di sicurezza, che entrino o possano entrare in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il Parlamento europeo ha manifestato preoccupazioni in merito ai conflitti di interesse in seno a talune agenzie e ha chiesto alla Corte dei conti di intraprendere un'analisi completa. Di conseguenza, occorre che il consiglio di amministrazione adotti norme esaurienti in materia applicabili all'intera Agenzia. Tali norme devono tenere conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15 del 2012.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Il 10 dicembre 2010, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in occasione della Conferenza intergovernativa hanno deciso che l'Agenzia avrà la sua sede a Praga. L'accordo sulla sede tra la Repubblica ceca e l'Agenzia è entrato in vigore il 9 agosto 2012. L'accordo sulla sede e altre disposizioni specifiche (come ad esempio l'accordo sulla locazione e i benefici concessi al personale) dovrebbero essere considerati pienamente conformi al presente regolamento e non dovrebbe quindi rendersi necessaria una loro modifica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione **e del consiglio di accreditamento di sicurezza**, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base della loro conoscenza dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle loro competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile.

Emendamento

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile. ***Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla pertinente commissione o alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente e il vicepresidente.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente, ma non ha il potere di revocarli, come sarebbe invece necessario in determinate circostanze. Il consiglio di accreditamento di sicurezza, inoltre, dispone di tale potere sul proprio presidente e vicepresidente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Per l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione **e del suo vicepresidente**, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento

Per l'elezione **e la revoca** del presidente **e del vicepresidente** del consiglio di amministrazione, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

d) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

Emendamento

a) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione **e avere consultato il Parlamento europeo**;

Motivazione

Secondo l'approccio comune, il Parlamento deve essere consultato in merito al programma di lavoro pluriennale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) approva le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, previa approvazione del consiglio di accreditamento di sicurezza ai sensi dell'articolo 11 per le questioni di cui al capo III;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) approva, su proposta del direttore esecutivo, le modalità di lavoro tra l'Agenzia del GNSS e l'ESA di cui all'articolo [15, paragrafo 1, lettera c] del regolamento (UE) n. .../... [futuro regolamento GNSS];

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

l) adotta il suo regolamento interno.

Emendamento

i) adotta il suo regolamento interno **e lo rende pubblico.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***i bis)* adotta, su proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare;**

Motivazione

Il direttore esecutivo deve elaborare una strategia antifrode e presentarla al consiglio, ma quest'ultimo non ha il potere di adottare tale strategia.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***i ter)* adotta, ove necessario, su proposta del direttore esecutivo, decisioni in merito alle strutture organizzative dell'Agenzia, con l'eccezione di quelle relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III.**

Motivazione

Le decisioni relative alle strutture interne devono essere prese dal consiglio su proposta del direttore esecutivo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. ***Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito a questa delega di potere.*** Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione

Adotta altresì le modalità relative al distacco degli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 15 quater, previa consultazione del consiglio di

Emendamento

soppresso

accreditamento di sicurezza e tenendo in debita considerazione le sue osservazioni.

Motivazione

La disposizione è spostata all'articolo 15 quater.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, **paragrafo 4**. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

Emendamento

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, **paragrafi 3 e 4**. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione

(1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua **gestione**; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera **d**)] del regolamento [futuro regolamento GNSS];

Emendamento

(1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua **amministrazione corrente**; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera **a**)] del regolamento (UE) n. [futuro regolamento GNSS];

Motivazione

L'articolo 7 prevede che il direttore esecutivo sia responsabile della gestione dell'Agenzia.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. predisporre le modalità di lavoro tra l'Agenzia e l'ESA di cui all'articolo [15, paragrafo 1, lettera c] del regolamento (UE) n. .../... [futuro regolamento GNSS] e le sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, comma h bis).

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 2

Testo della Commissione

(2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

Emendamento

(2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione, **ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;**

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) provvede **ad attuare** i programmi di lavoro dell'Agenzia **sotto il controllo del** consiglio di amministrazione, ad eccezione **della parte dei programmi di cui al capo III;**

(3) provvede **a preparare** i programmi di lavoro **annuali e pluriennali** dell'Agenzia **e a presentarli al** consiglio di amministrazione, ad eccezione **delle parti preparate e adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c);**

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) provvede ad attuare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e a riferire in merito alla loro attuazione al consiglio di amministrazione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) elabora una relazione sullo stato di attuazione del programma di lavoro annuale per ogni riunione del consiglio di amministrazione, includendo, senza alcuna modifica, il capitolo redatto dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, in conformità con l'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) prepara ogni anno, tenendo in debito conto le osservazioni del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo alle attività di cui al capo III, un

(6) prepara la relazione annuale sulle attività e prospettive dell'Agenzia, a eccezione della parte preparata e adottata dal consiglio di accreditamento di

progetto di relazione generale che
sottopone al consiglio di amministrazione;

*sicurezza in conformità dell'articolo 11,
paragrafo 3, lettera d), e la sottopone al
consiglio di amministrazione per
l'approvazione;*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 7

Testo della Commissione

(7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;

Emendamento

(7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC **e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) comunica tutte le pertinenti informazioni ai vari organi dell'Agenzia, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza concernenti l'amministrazione corrente dell'Agenzia;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) comunica alla Commissione il parere dell'Agenzia in merito a eventuali specifiche tecniche e operative necessarie per attuare le evoluzioni dei sistemi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c bis) del regolamento (UE) n. .../... [futuro regolamento GNSS], anche per quanto riguarda la definizione di procedure di accettazione e riesame, e in merito ad attività di ricerca a sostegno di tali evoluzioni;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

soppresso

Motivazione

Questa parte rientra nell'emendamento da aggiungere all'articolo 6, paragrafo 2, lettera i ter).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 8 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) predisporre un piano d'azione per garantire il seguito delle conclusioni e

(12) predisporre un piano d'azione che faccia seguito alle conclusioni e alle

delle raccomandazioni *delle valutazioni precedenti*, e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati;

raccomandazioni *derivanti dalle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 26, nonché alle risultanze delle indagini OLAF e a tutte le relazioni di audit interno o esterno*, e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati;

Motivazione

Questa parte è stata armonizzata con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 14

Testo della Commissione

(14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

Emendamento

(14) elabora una strategia antifrode *e una strategia per prevenire e gestire i conflitti d'interesse* per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

Motivazione

Questa parte è stata spostata dall'articolo 15 ter.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il programma pluriennale dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. ***In tale programma sono determinate*** le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26.

Emendamento

1. Il programma pluriennale ***di lavoro*** dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile, ***e definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, le tappe, i risultati attesi e gli indicatori di risultato nonché la programmazione delle risorse, incluse*** le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***In base al*** programma di lavoro pluriennale, il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), ***stabilisce le*** azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. ***In tale programma sono determinate*** le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso comprende a titolo

Emendamento

2. ***Il*** programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), ***è basato sul programma di lavoro pluriennale. Esso comprende obiettivi dettagliati e risultati previsti, insieme a indicatori di efficacia che consentano una valutazione efficace dei risultati conseguiti. Contiene una descrizione dettagliata delle*** azioni che l'Agenzia deve

informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera *d*)] del regolamento (futuro regolamento GNSS).

realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile, *e indica* le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività, *in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.* Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera *a*)] del regolamento (UE) n. .../... (futuro regolamento GNSS).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Dopo la loro adozione da parte del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo inoltra i programmi di lavoro annuale e pluriennale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e li rende pubblici. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza possono essere invitati a presentare la parte del programma annuale adottato di cui sono responsabili dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La relazione **generale** annuale di cui all'articolo 8, lettera f), **descrive** l'attuazione dei programmi di lavoro **dell'Agenzia**.

Emendamento

3. La relazione annuale di cui all'articolo 6, lettera f), **include informazioni concernenti:**

- a) l'attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, anche per quanto riguarda gli indicatori di efficacia;*
- b) l'attuazione del bilancio e del piano in materia di politica del personale;*
- c) i sistemi di gestione e di controllo interno dell'Agenzia e i progressi realizzati nell'applicazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale di cui all'articolo [12, lettera e)] del regolamento (UE) n ... / ... (futuro regolamento GNSS);*
- d) l'impronta ambientale dell'Agenzia e le eventuali misure per migliorare le prestazioni ambientali;*
- e) i risultati degli audit interni ed esterni e il seguito dato alle raccomandazioni emerse dagli audit e dalle raccomandazioni di scarico;*
- f) la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo.*

La relazione annuale è resa pubblica.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) adotta, ove necessario, su proposta del suo presidente, decisioni in merito alle strutture organizzative dell'Agenzia relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) adotta il suo regolamento interno.

Emendamento

f) adotta il suo regolamento interno *e lo rende pubblico;*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

Emendamento

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante, *nominati sulla base della loro conoscenza delle attività di accreditamento di sicurezza, tenendo conto delle competenze gestionali, amministrative e di bilancio pertinenti. La Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di accreditamento di sicurezza. I membri del consiglio di accreditamento di sicurezza non possono*

essere membri del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. *La Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di accreditamento di sicurezza.* Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla pertinente commissione o alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera e

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da

garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi.

garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi. ***Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione qualsiasi circostanza che possa compromettere la propria autonomia e indipendenza. Il consiglio di accreditamento di sicurezza informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio qualora non sia stata adottata alcuna azione di rimedio.***

Motivazione

Il regolamento mira ad apportare maggiore indipendenza e autonomia al consiglio di accreditamento di sicurezza, ma non stabilisce una procedura per risolvere potenziali conflitti che possono sorgere tra i due settori di competenza (accreditamento di sicurezza e attività di attuazione e di commercializzazione). L'emendamento stabilisce una duplice modalità di ricorso. In primo luogo una procedura interna per identificare e cercare di affrontare i problemi e in secondo luogo l'obbligo di informare il legislatore se il consiglio di sicurezza capisce che non è stato adottato nessun rimedio per porre fine a situazioni che mettono in discussione la sua autonomia.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida ***del*** consiglio ***di accreditamento di sicurezza***;

Emendamento

a) ***prepara il lavoro del consiglio di accreditamento di sicurezza*** e gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida ***di tale*** consiglio;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **provvede ad attuare quella parte** dei programmi di lavoro dell'Agenzia **di cui al presente capo**, sotto il controllo **del** consiglio **di accreditamento di sicurezza**;

Emendamento

b) **attua le parti** dei programmi di lavoro **annuali e pluriennali** dell'Agenzia **preparate e approvate dal consiglio di accreditamento di sicurezza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c)**, sotto il controllo di **tale** consiglio;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, **previa conferma del Parlamento europeo**, in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Motivazione

Il medesimo approccio viene adottato per l'Autorità bancaria europea [regolamento (UE) n. 1093/2010], l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [regolamento (UE) n. 1094/2010] e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [regolamento (UE) n. 1095/2010].

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 15 ter – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di essere nominati, i candidati nell'elenco di cui al primo comma sono invitati a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese da tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle competenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 quater

Testo della Commissione

L'Agenzia può **altresì** ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di sicurezza.

Emendamento

L'Agenzia può ricorrere ad esperti nazionali **distaccati**. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di sicurezza. **Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tali esperti.**

Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali coinvolti nelle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi. Tali norme si applicano all'intera Agenzia e sono rese pubbliche. Prima di adottare tali norme, consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene debitamente conto delle sue osservazioni.

indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Emendamento

2. La norme di cui al paragrafo 1 come minimo:

a) stabiliscono l'obbligo per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, il personale dell'Agenzia, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori di rendere una dichiarazione di impegni e una dichiarazione relativa a eventuali interessi che potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza;

b) richiedono che le dichiarazioni di cui alla lettera a) siano accurate e complete, siano rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate, vengano rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale e siano pubblicate;

c) includono criteri chiari e obiettivi per la valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi della lettera a), garantiscono un'applicazione costante di tali criteri e prevedono la verifica di tali dichiarazioni qualora vengano sollevate preoccupazioni

in merito;

d) includono una procedura per garantire che qualsiasi persona con un interesse che possa essere considerato in contrasto con la sua indipendenza in relazione a un punto iscritto all'ordine del giorno di una riunione non partecipi alla discussione o alla decisione in merito a tale punto;

e) indicano una politica e procedure chiare e coerenti per gestire eventuali violazioni del regolamento, comprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

f) prevedono un'adeguata formazione obbligatoria sui conflitti di interesse destinata al direttore esecutivo, a tutto il personale dell'Agenzia, agli esperti nazionali distaccati e ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza;

g) affrontano gli eventuali problemi che sorgono al termine dell'incarico di una persona presso l'Agenzia.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di evitare i conflitti di interessi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Emendamento

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. ***Inoltre, la Commissione fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali qualsiasi altra informazione sulla valutazione, se richiesto.*** Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 912/2010
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se dalla valutazione dovessero emergere carenze per quanto riguarda l'efficace funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia e la sua indipendenza nel realizzare i compiti assegnatigli, è opportuno prevedere un riesame in tale ambito specifico.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento entra in vigore il

[ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. *Esso è consolidato con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.*